Allegato I

Linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex art. 3, comma 2 del decreto legislativo 372/99

Linee guida generali

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Linee Guida generali per la individuazione ed utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività esistenti di cui all'allegato I del D.Lgs. 372/99

I. Premessa

L'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 372/99 recante "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" prevede l'emanazione di Linee Guida volte alla "individuazione ed utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'Allegato 1" dello stesso decreto. Ciò al duplice scopo di agevolare l'attività delle Amministrazioni competenti al rilascio della "autorizzazione integrata ambientale" (AIA) e di pervenire ad un quadro autorizzatorio nazionale, regionale e provinciale efficace ai fini del conseguimento di un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso, che risulti compatibile con la situazione del tessuto industriale esistente nel nostro Paese e, al tempo stesso, che contribuisca a delineare un contesto per quanto possibile omogeneo e coordinato, tale da evitare o comunque minimizzare disomogeneità nel livello di protezione dell'ambiente e distorsioni della concorrenzialità del sistema produttivo.

In relazione a quanto precede, le presenti Linee Guida generali intendono individuare i criteri generali essenziali che esplicitino e concretizzino i principi informatori della direttiva 96/61/CE come recepiti dal D.Lgs 372/99 e dunque consentano di definire un insieme di riferimenti di primo livello omogenei e condivisi dalle Amministrazioni e dagli Operatori.

La redazione delle presenti Linee Guida generali è stata condotta contestualmente alla predisposizione di Linee Guida specifiche di settore.

Pertanto, con riferimento a quanto disposto dall'art. 5, comma 4 del D.Lgs. 372/99, il rispetto delle presenti Linee Guida generali deve essere garantito tenendo conto dei contenuti delle corrispondenti Linee Guida specifiche.

II. Principi

Di seguito vengono richiamati i principi di più rilevante interesse al fine della individuazione e dell'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.

1. *Principio dell'approccio integrato* – L'applicazione di tale principio, introdotto dalla direttiva 96/61/CE quale mezzo per conseguire la riduzione integrata dell'inquinamento nelle varie

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

componenti ambientali, costituisce di per sé una pratica efficace di prevenzione e controllo delle emissioni. In particolare, tenere conto dei cosiddetti effetti incrociati (*cross-media effects*) costituisce un passaggio essenziale per prevenire e tenere sotto controllo in maniera coordinata le diverse forme di inquinamento.

A tal fine il Gestore, nel compilare la domanda, e l'Autorità competente, nel compiere la valutazione tecnica in sede istruttoria, devono in ogni caso tenere conto:

a) della capacità produttiva potenziale dell'impianto. A tal proposito si precisa che per le attività che sono accompagnate da valori di soglia anche la determinazione dell'appartenenza dell'impianto alle categorie comprese nell'allegato I del D.Lgs. 372/99 deve di norma far riferimento alla predetta capacità produttiva potenziale;

b) delle singole fasi di ciascuna attività svolta nell'impianto produttivo e delle relative interconnessioni funzionali e, per ciascuna fase, degli impatti sulle diverse matrici ambientali e dei consumi di materie prime e di risorse;

c) degli interventi proposti al fine di adeguare gli impianti alle migliori tecniche disponibili;

d) delle valutazioni poste a fondamento della scelta degli interventi suddetti e la coerenza delle stesse con i principi dell'approccio integrato, anche attraverso la quantificazione dei benefici ottenibili in termini di riduzione delle emissioni e di utilizzo delle risorse;

e) degli approfondimenti svolti sulle diverse tipologie di impianti attraverso confronti specifici avutisi anche eventualmente con le organizzazioni di categoria;

f) del quadro ambientale con riferimento alle specifiche sensibilità del sito relativamente a ciascuna matrice;

g) della presenza sul sito di altre realtà operative e infrastrutturali che possono influenzare le scelte tecnologiche e gestionali, in modo tale che le soluzioni proposte garantiscano la massima tutela dell'ambiente nel suo complesso;

h) dei provvedimenti ambientali previsti dalle vigenti disposizioni di legge e sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale evidenziati nell'istanza del richiedente e opportunamente verificati.

2. *Rispetto delle norme di qualità ambientale* – L'AIA deve, in ogni caso, garantire il rispetto delle norme di qualità ambientale vigenti, così come definite nell'art. 2, punto 7 , del D.Lgs. 372/99.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Pertanto nello stabilire le condizioni dell'autorizzazione devono comunque essere rispettati, quali requisiti minimi, i valori limite di emissione fissati dalla vigente normativa nazionale e regionale, integrandoli o sostituendoli, se del caso, con parametri o misure tecniche equivalenti.
Ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 372/99, qualora lo stato del sito di ubicazione dell'impianto lo renda necessario, l'Autorità competente nel fissare il limiti di emissione specifici per l'impianto può imporre l'adozione di misure più rigorose di quelle ottenibili con l'applicazione delle MTD al fine di salvaguardare in tale area il rispetto di specifiche norme di qualità ambientale

3. *Principi generali di cui all'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 372/99* - Il comma 1, dell'articolo 3, del decreto legislativo 372/99, coerentemente con la Direttiva 96/61/CE, individua i seguenti principi generali di cui tenere conto nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale:

   a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;

   b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

   c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, qualora cio' sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

   d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;

   e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

   f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

4. *Le migliori tecniche disponibili* - Le condizioni per il rilascio dell'AIA (valori limite di emissione, livelli/indici prestazionali ambientali,…) sono determinate, generalmente, sulla base delle prestazioni delle migliori tecniche disponibili (MTD) individuate per lo specifico impianto dal singolo Gestore. Tali tecniche sono quelle ambientalmente più efficaci tra quelle economicamente applicabili nelle specifiche condizioni (di settore produttivo, impiantistiche,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

gestionali, geografiche ed ambientali). Le MTD devono inoltre essere compatibili con gli strumenti di pianificazione e programmazione del territorio vigenti.

Ai sensi degli artt 2 e 5 del D.Lgs. 372/99, il Gestore, per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili, e l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, per la valutazione tecnica della documentazione pervenuta con l'istanza, devono tenere conto innanzitutto dell'allegato IV al D.Lgs. 372/99, nel rispetto delle Linee Guida specifiche.

Per specifiche esigenze, come previsto al capo III delle presenti Linee Guida, il Gestore può riferirsi ad altre tecniche ed in particolare ai BRef già adottati dalla Commissione Europea, ai BRef proposti per l'adozione dalla Direzione Generale per l'Ambiente della suddetta Commissione e ai Final Draft licenziati dall'European IPPC Bureau di Siviglia. In subordine possono essere considerati i Draft in discussione presso il TWG incaricato dall'European IPPC Bureau (almeno quelli giunti al secondo livello). I suddetti documenti sono scaricabili dal sito ufficiale dell'European IPPC Bureau di Siviglia all'indirizzo internet: eippcb.jrc.es

Il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede a garantire la sistematica informazione sui BRef e sui relativi Draft.

Il ministero adotta inoltre, d'intesa con le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, modalità di scambio di informazioni tra le Autorità competenti, ai fini di una più ampia conoscenza sulle migliori tecniche disponibili e sul loro sviluppo

5. *Condivisione delle informazioni* – Alla luce delle norme in materia di trasparenza amministrativa, la individuazione delle MTD contenuta nella domanda di AIA e le verifiche condotte in sede autorizzativa devono essere basate su informazioni messe in comune tra Autorità competente e Gestore.

   In particolare, l'Autorità competente formulerà le proprie indicazioni autorizzative, anche al fine di tenere conto di particolari specifiche esigenze ambientali locali, sulla base di conoscenze in possesso della pubblica amministrazione, relative al contesto ambientale, rese accessibili al Gestore, tenuto conto delle informazioni fornite dal Gestore stesso relative allo stato del sito (così come definito dalla vigente normativa ambientale) e agli effetti significativi sul contesto ambientale.

6. *Sostenibilità dell'applicazione delle Migliori Tecniche disponibili* - La corretta applicazione delle disposizioni della direttiva 96/61/CE non deve penalizzare il tessuto produttivo. In linea

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

generale essa deve essere diretta ad ottenere da ciascun impianto le migliori prestazioni ambientali, senza con ciò compromettere insostenibilmente, anche dal punto di vista economico, i livelli produttivi del settore.

Nella valutazione delle varie tecniche, al fine di individuare le MTD, si deve tenere in considerazione la sostenibilità delle stesse, sia da un punto di vista tecnico che economico.

7. *Il concetto di livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso* - Obiettivo della direttiva 96/61/CE è quello di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. La scelta delle tecniche e la determinazione dei relativi valori di riferimento a garanzia delle prestazioni ambientali deve pertanto essere coerente con tale obiettivo. Assume quindi particolare rilevanza la definizione del concetto di elevata protezione ambientale.
A tal riguardo il riferimento minimo è rappresentato dalla normativa ambientale vigente.
Un ulteriore riferimento è costituito dalla normativa che, alla luce delle decisioni assunte e pubblicate nelle competenti sedi comunitarie e internazionali, risulta essere di prossimo recepimento.

8. *Il principio di precauzione e prevenzione* - In considerazione del principio dell'approccio integrato di cui al punto 1, le prestazioni ambientali dovranno essere conseguite preferibilmente attraverso l'adozione di tecniche di processo piuttosto che attraverso l'adozione di tecniche di depurazione.

III . Criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili

III. 1 - Criteri generali

La scelta delle migliori tecniche è compiuta dal Gestore proponente conformemente alle considerazioni generali di cui all'allegato IV del D.Lgs 372/99 e tenendo conto sia dell'analisi dei costi e dei benefici risultanti dall'applicazione delle MTD scelte sia del principio di precauzione e di prevenzione.
Il Gestore nella scelta delle MTD deve, per quanto possibile, osservare il contenuto delle Linee Guida specifiche emanate per i diversi settori di interesse.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

In particolare si deve ritenere che le tecniche indicate quali possibili migliori tecniche disponibili nelle Linee Guida specifiche di settore abbiano superato il test di fattibilità economica con riferimento alla situazione media del settore stesso e pertanto esse, ove tecnologicamente applicabili, possano essere introdotte in condizioni economicamente sostenibili.

Il Gestore individua le migliori tecniche disponibili (MTD) attraverso la valutazione in forma sommaria, su base volontaria e nel rispetto della normativa vigente, delle principali alternative indicate nelle Linee Guida specifiche, ovvero individuando le tecniche tecnologicamente applicabili all'impianto che garantiscano, alla luce dell'allegato IV del D.Lgs 372/99, adeguate prestazioni ambientali nello specifico contesto territoriale.

Ove si possa configurare un dubbio inerente l'applicazione del principio di precauzione e prevenzione, e in particolare nel caso in cui il Gestore ritenga di non adottare tecniche di processo, scegliendo piuttosto di adottare tecniche di depurazione di elevata prestazione, dovrà fornire dettagliate valutazioni tecnico-economiche che giustifichino tale scelta.

III.2 Caso in cui il Gestore proponga tecniche diverse da quelle individuate nelle linee guida di settore

Nel caso in cui il Gestore ritenga opportuno valutare, tra le principali alternative, altre tecniche, diverse da quelle individuate nelle Linee Guida di settore, può proporre l'adozione di tecniche innovative disponibili che assicurino il raggiungimento di prestazioni ambientali pari o superiori a quelle raggiungibili con le tecniche indicate nelle Linee Guida specifiche di settore.

Il Gestore, in tale caso, producendo idonea documentazione, deve giustificare la propria scelta nel rispetto del principio di precauzione e prevenzione, tenendo conto dei costi e dei benefici che possono risultare dall'azione. Nel caso l'Autorità competente verifichi l'efficacia ambientale delle altre tecniche proposte dal Gestore, ne dà comunicazione alla Commissione di cui all'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 372/99 al fine di procedere ad un eventuale aggiornamento delle Linee Guida di settore.

Il Gestore, fermi restando i criteri di cui all'allegato IV alla D.Lgs. 372/99, può altresì proporre tecniche, diverse da quelle individuate nelle Linee Guida di settore o nei documenti pubblicati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE, in presenza di fattori oggettivamente riscontrabili che evidenziano che la vita residua dell'impianto è in ogni caso di durata minore della durata dell'autorizzazione integrata ambientale. In tale caso il Gestore deve presentare un progetto specifico per la chiusura dell'impianto e il ripristino del sito. La conseguente

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

autorizzazione integrata ambientale definisce i tempi e le modalità della cessazione definitiva delle attività e del ripristino del sito, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 372/99.

III.3 Caso in cui l'Autorità competente intenda prescrivere specifiche prestazioni ambientali

In generale le prestazioni ambientali prescritte dall'Autorità competente si basano sulle MTD, senza introdurre l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica.
Peraltro, quando nell'area di localizzazione del impianto industriale siano presenti condizioni di criticità ambientale statuite dal complesso della normativa vigente, l'Autorità competente, può richiedere il raggiungimento di specifiche prestazioni ambientali realizzabili con tecniche, compatibili con i criteri generali delle presenti Linee Guida, diverse da quelle individuate dal Gestore quali MTD, collaborando con il Gestore per individuare eventuali percorsi alternativi in grado di raggiungere gli obiettivi ambientali.

III.4 Verifica della corretta individuazione delle migliori tecniche disponibili

Sulla base delle considerazioni fin qui riportate, è assicurata la coerenza tra l'individuazione delle MTD e le finalità del D.Lgs. 372/99 in presenza delle seguenti condizioni:

a) è garantito il rispetto della normativa nazionale e locale vigente nel contesto territoriale in cui è situato l'impianto;
b) sono individuate per lo specifico impianto con le modalità di cui ai punti III.1, III.2 e III.3, nel rispetto di tutti i principi richiamati al punto II , le MTD in grado di:
   - conseguire gli obiettivi della direttiva 96/61/CE richiamati al punto II.8,
   - garantire la coerenza con il contesto ambientale di riferimento,
   - essere in linea con gli obblighi nazionali, comunitari e internazionali di carattere ambientale,
   - essere applicabili all'impianto cui sono dirette,
   - essere sostenibili sotto il profilo economico;
c) le modalità di gestione dell'impianto proposte dal Gestore sono tali da garantire che i fenomeni di inquinamento non risultino significativi nel contesto in cui l'impianto è inserito;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

d) è sufficientemente documentata l'azione svolta dal Gestore per assicurare l'uso efficiente dell'energia nell'impianto in esame;

e) il ciclo produttivo in esame previene e riduce la produzione dei rifiuti; in caso contrario è massimizzato il riuso, il riciclo e il recupero, incluso quello energetico, degli scarti di lavorazione;

f) il Gestore degli impianti adotta misure idonee ad evitare rischi di inquinamento al momento della cessazione delle attività e a garantire il ripristino ambientale dei siti eventualmente inquinati;

g) si fa riferimento alle grandezze fisiche e ai livelli di precisione delle misure più idonei a rappresentare i risultati raggiungibili con l'applicazione delle tecniche proposte;

h) sono specificati, in coerenza a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale, gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni che individuano la metodologia, la frequenza di misurazione e la relativa procedura di valutazione, tenendo conto dei criteri contenuti nelle Linee Guida specifiche in materia di monitoraggio e quelle specifiche di settore, giustificando con analisi in termini di costi e di benefici eventuali diverse scelte;

i) sono previste misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive occasionali, per i malfunzionamenti e per l'arresto definitivo dell'impianto

III.5 Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale

Sulla base dei criteri di cui sopra, l'autorizzazione integrata ambientale dà formalmente atto:

a) delle caratteristiche della situazione ambientale in cui l'impianto è collocato descritta dal proponente (quadro ambientale).

b) delle criticità emerse nel corso della previgente attività;

c) del quadro emissivo pregresso;

d) delle soluzioni impiantistiche e gestionali individuate dal proponente intese a contenere l'inquinamento sulle diverse matrici ambientali (quadro progettuale).

e) dei requisiti necessari per il controllo integrato dell'inquinamento; in particolare devono essere dettagliati la metodologia e le frequenze di misurazione, nonché le procedure per la relativa valutazione. Possono essere previste modalità di misura e controllo differenziate per verificare

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

che sia garantito il rispetto dei limiti nomativi esistenti, l'adeguamento alle MTD indicate nell'autorizzazione ed il rispetto delle altre eventuali prescrizioni impartite.

L'Autorità competente inoltre stabilisce le tempistiche dell'autocontrollo da parte del Gestore indicando le modalità con cui i dati relativi al controllo in possesso del Gestore devono essere resi accessibili all'Autorità competente.

L'Autorità competente rilascia l'autorizzazione motivando le eventuali ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie avuto riguardo al quadro ambientale e alla situazione impiantistica proposta, ovvero, sulla base delle suddette motivazioni, nega il rilascio dell'autorizzazione richiedendo ulteriori integrazioni.

L'Autorità competente provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale che concerne l'impianto nel suo complesso ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, numeri 3 e 9 del D.Lgs. 372/99.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE